



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 49/2014
Del 18/01/2014
Dep. 18/01/2014
Fasc. Nr. 103/2013/29
Cron. Nr. 444/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 103 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data
29 gennaio 2013 da

G. P.

elettivamente domiciliato a C. (RE), via A. presso e nello studio dell'avv. che lo rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso e nello studio dell'avv. che lo rappresenta e
difende come da procura generale alle liti a ministero dott. Lupo
Notaio in Roma in data 23.12.2011 n. 77778/19476 rep.



giudizio, amanzi di ~~procedere~~

giudice del lavoro, l'INPS affinché fosse dichiarato tenuto a corrispondergli la pensione di reversibilità quale coniuge di ~~Cassella~~ ~~Enrico~~ deceduta il 1 maggio 2010 con decorrenza dal 1 giugno 2010.

Esponenza dettagliatamente le propria ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 12 marzo 2013 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa, istruita documentalmente e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

A dispetto di quanto sostenuto dall'Inps si deve , infatti, ritenere in



base alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.286/1987 che il diritto in capo al coniuge superstite separato con addebito del trattamento di reversibilità non sia condizionato alla titolarità in capo a quest'ultimo del diritto agli alimenti da parte del coniuge defunto in quanto un siffatto contenuto precettivo può riguardare esclusivamente il legislatore, con la ulteriore conseguenza che in assenza di alcun intervento normativo sul punto il giudice non può, stante la declaratoria della illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa, ritenere la necessità del presupposto costituito dalla titolarità dell'assegno alimentare.

La Suprema Corte (Cass.lav n. 6684/2009, n. 4555/2009, n. 2445/2005, n. 15516/2003) ha , infatti, così statuito "Ed invero questa Corte, con la citata sentenza n. 15516 del 16.10.2003, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Lecce secondo cui con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione avrebbe affermato la necessità della vivenza del coniuge superstite a carico dell'altro coniuge al momento della sua morte, ha evidenziato, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/87 ed alla successiva sentenza n. 1009/88 relativa al trattamento pensionistico corrisposto dall'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, che "le considerazioni contenute nella motivazione, invero, se conducono



con sicurezza ad equiparare la separazione per colpa a quella con addebito (e ciò anche in base alla decisione n. 14 del 1980), non autorizzano minimamente l'interprete a ritenere che sia residua una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se contenuti precettivi ulteriori è possibile individuare, essi riguardano esclusivamente il legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità, ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni". E tali principi sono stati ribaditi nelle successive pronunce di questa Corte n. 2445/05 e n. 15174/05, laddove è stato riaffermato che la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, operando comunque la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte del coniuge.

Sul punto non può che ribadirsi tale orientamento, dovendosi altresì evidenziare che le considerazioni svolte dall'Istituto intimato nel controricorso avverso l'impugnazione della D^a M^{...} con riferimento alla ratio del trattamento di reversibilità individuata nella necessità di assicurare al coniuge superstite la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare di pensione era obbligato a fornire al predetto, attengono sostanzialmente ad una prospettazione de iure condendo, non potendo l'interprete ritenere la sussistenza di un siffatto presupposto in assenza di un provvedimento normativo che tale presupposto preveda.



Nè può ritenersi che una lettura sistematica e coordinata della suddetta pronuncia n. 286/87 con le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale n. 450/89 e n. 284/97, evidenziasse che il giudice delle leggi non aveva decretato una spettanza in ogni caso del diritto in capo al coniuge superstite del trattamento di reversibilità, ma lo aveva condizionato alla titolarità in capo a quest'ultimo del diritto agli alimenti da parte del coniuge defunto, apparendo corretto il rilievo di parte ricorrente secondo cui un siffatto contenuto precettivo può riguardare esclusivamente il legislatore, con la ulteriore conseguenza che in assenza di alcun intervento normativo sul punto il giudice non può, stante la declaratoria della illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa, ritenere la necessità del presupposto costituito dalla titolarità dell'assegno alimentare, in forza di uno specifico obbligo giuridico o contrattuale, a favore del coniuge suddetto.

Va di conseguenza annullata l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà alle osservazioni predette alla stregua delle quali la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto



ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) ed in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell'assegno."

Detto orientamento non è poi stato smentito da successive pronunce, ma al contrario è stato riconfermato dalla successiva sentenza n. 24802/2010 della Suprema Corte che ha, così, asserito :
"A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte."

Da quanto sopra esposto deriva che deve dichiararsi il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di reversibilità in qualità di coniuge superstite del pensionato ~~C. E.~~ e per l'effetto l'Inps deve essere condannato a corrispondergli la pensione di reversibilità oltre interessi legali sui ratei scaduti.

Si ritiene che stante la circostanza che la Suprema Corte si è espressa anche in senso difforme e la controvertibilità della



fattispecie debbano essere compensate le spese giudiziali nella misura di due terzi.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

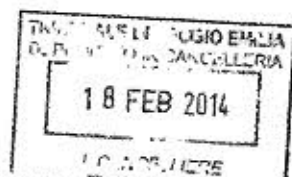
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 103/2013 R.G., così provvede :

- 1) Dichiara il diritto di **G. P.** al trattamento pensionistico di reversibilità in qualità di coniuge superstite del pensionato **C. E.** e per l'effetto condanna l'Inps a corrispondergli la pensione di reversibilità oltre interessi legali sui ratei scaduti
- 2) Condanna l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a **G. P.** le spese processuali che liquida, previa compensazione di due terzi, nella restante somma di euro 600,00 oltre iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 18 febbraio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Canale